



Associazione Nazionale
Aviazione dell'Esercito

STATUTO

Edizione 2020

Approvato dall'Assemblea Generale dei Soci con verbale registrato
al n. 32634 di repertorio, raccolta n. 18675 in data 14 maggio 2015,
redatto dal notaio Federico Tedeschi Porceddu.

Depositato presso la Prefettura di Viterbo con prot. n.0003228
in data 22 gennaio 2016, previo parere favorevole espresso dall'Ufficio Legislativo
del Ministero Difesa con foglio n. 38248 del 07 ottobre 2015.

*Comprensivo delle varianti approvate in sede di Assemblee Generali dei Soci
il 9 maggio 2018 e il 9 maggio 2019.*

TITOLO I

SCOPO

Art. 1

L'Associazione Nazionale Aviazione dell'Esercito, costituita in Viterbo il 2 maggio 1983 con atto notarile del Dott. Mario Simoni - repertorio n° 27578, raccolta n° 16059 - registrato a Viterbo il 4 maggio 1983 al n° 3776, con personalità giuridica riconosciuta con decreto del Ministero della Difesa in data 16 settembre 1999, (G.U. Anno 140 N. 236 del 7/10/1999) ha due sedi in Roma - Via Sforza n. 4 - 00184, in Viterbo - Caserma "D. Chelotti" Strada Toscana, 28 - 01100.

Art. 2

L'Associazione è patriottica, apolitica, apartitica, senza fine di lucro e si propone di:

- mantenere vivo il culto della Patria e il senso dell'onore;
- custodire la storia ed esaltare le glorie e le tradizioni dell'Aviazione dell'Esercito;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- promuovere la cultura della legalità, della pace fra i popoli e della non violenza;
- favorire attività della protezione civile volontaria ai sensi dell'Art. 32 del D.Lgs. n. 1/2018;
- incentivare l'aggiornamento dei Soci sulle attività connesse con l'impiego degli aeromobili nell'ambito delle Forze Armate e organizzare studi relativi alla dottrina d'impiego dell'Aviazione dell'Esercito;
- incentivare e sviluppare la ricerca storica concernente il personale, i mezzi e le azioni degli appartenenti all'Esercito Italiano nel campo aeronautico;
- tenere i necessari collegamenti con le varie Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, conservando stretti vincoli con l'Esercito Italiano e in particolare con l'Aviazione dell'Esercito e rapporti con le Associazioni Combattentistiche e d'Arma italiane e straniere;
- collaborare alle attività promozionali che le Amministrazioni dello Stato, Militari e Civili, Centrali e Periferiche, svolgono a favore del reclutamento militare, del volontariato e della Protezione Civile.

TITOLO II SOCI/SANZIONI

Art. 3

Possono essere Soci dell'Associazione tutti coloro che, con qualsiasi grado e in qualsiasi categoria, siano appartenuti o appartengano all'Aviazione dell'Esercito, gli Ufficiali O. A. dell'Esercito e altre persone o Enti secondo quanto stabilito dal presente Statuto.

Art. 4

I Soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:

- Ad honorem;
- Onorari;
- Benemeriti;
- Ordinari;
- Amici dei Baschi Azzurri.

Sono Soci **ad honorem** i Caduti dell'Aviazione dell'Esercito che vengono iscritti nell'Albo d'Oro dell'Associazione.

Possono essere **Soci Onorari** i decorati dell'Ordine Militare d'Italia, di Medaglia d'Oro al Valore Militare o al Valore dell'Esercito, viventi e che abbiano meritato tali decorazioni per attività connesse con l'Aviazione dell'Esercito. Inoltre il familiare più prossimo di ogni Caduto dell'AVES.

Possono essere **Soci Benemeriti** coloro, (persone/Enti), che abbiano contribuito in modo particolare alla valorizzazione dell'Aviazione dell'Esercito, allo sviluppo e sostegno dell'Associazione.

Possono essere Soci **Ordinari** tutti coloro che con qualsiasi grado e in qualsiasi categoria siano appartenuti o appartengono all'Aviazione dell'Esercito.

Possono essere **Amici dei Baschi Azzurri** tutti coloro che, pur non possedendo i titoli per l'inclusione nelle categorie precedenti, abbiano mostrato e mostrino particolare inclinazione e attaccamento all'Aviazione dell'Esercito e, altresì, i familiari dei Soci inclusi nelle altre categorie.

Art. 5

L'iscrizione dei Soci alle varie categorie avviene con l'osservanza delle procedure e delle modalità di seguito indicate:

- a. i Soci **Onorari** e quelli **Benemeriti** vengono nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.) su proposta scritta del Presidente Nazionale o di un Presidente di Sezione.

La delibera del C.D.N. è portata a conoscenza dell'interessato con l'invito a comunicare per iscritto l'accettazione della qualifica attribuitagli.

La nomina decorre dalla data di accettazione da parte dell'interessato;

- b. i Soci **Ordinari** e quelli **Amici dei Baschi Azzurri** debbono presentare domanda scritta alla Sezione alla quale intendono iscriversi.

I primi debbono documentare il possesso dei requisiti richiesti, mentre la domanda dei secondi deve essere avallata dalla personale conoscenza di un Socio iscritto alla Sezione da almeno un anno.

Le domande vengono esaminate dal Consiglio Direttivo di Sezione (C.D.S.) e accettate o respinte con delibera dello stesso Organo.

Il contenuto della delibera viene portato a conoscenza dell'interessato.

In caso di accettazione della domanda, l'iscrizione a Socio decorre dalla data della predetta delibera.

Contro la delibera del C.D.S. che respinge la domanda di iscrizione a Socio è ammesso, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, ricorso al C.D.N.

Le decisioni adottate in materia da tale Organo sono definitive e inappellabili.

Art. 6

Il Socio si impegna a:

- osservare lo Statuto dell'Associazione, il Regolamento di attuazione dello stesso nonché le delibere, legalmente adottate, dall'Assemblea Generale dei Soci, dal C.D.N. e dal C.D.S.;
- tenere condotta seria, dignitosa e onesta, ispirata ai principi di lealtà e di fraterna solidarietà sui quali è basata l'Associazione conformemente a quanto prevista dall'Art. 2 (due);
- pagare la quota sociale, nei termini previsti, e nella misura annualmente

fissata dal C.D.N., dovuta da parte dei Soci Ordinari o Amici dei Baschi Azzurri.

Detta quota risulta non trasmissibile.

Il pagamento costituisce titolo per:

- partecipare alle Assemblee;
- esercitare il diritto di voto;
- ricoprire cariche elettive;
- i Soci "Amici dei Baschi Azzurri" ricoprire incarichi nell'ambito della sola Sezione di appartenenza;
- ricevere il Basco Azzurro e il Calendario.

In particolare il socio in ordine con la quota sociale dell'anno precedente, se ha deciso di non rinnovare l'iscrizione per l'anno corrente, ha diritto solo a partecipare con voto nell'Assemblea Nazionale Ordinaria, senza poter ricoprire cariche elettive o incarichi, né partecipare a successive ed eventuali assemblee straordinarie.

Art. 7

I Soci hanno il diritto di:

- indossare il basco azzurro, fregiarsi del logo e del distintivo metallico dell'Associazione;
- frequentare i locali sociali secondo le disposizioni impartite dai competenti Organi dell'Associazione;
- partecipare, con le modalità previste, a tutte le manifestazioni dell'Associazione.

Art. 8

La qualifica di Socio si perde per:

- decesso;
- volontaria rinuncia;
- decadenza a seguito di morosità;
- radiazione a norma del successivo Art. 9 (nove).

La volontaria rinuncia deve essere comunicata per iscritto alla Sezione di appartenenza.

La decadenza, per morosità, è deliberata dal C.D.S. a carico del Socio che, nonostante 3 (tre) solleciti e dopo un anno di sospensione, non ha provve-

duto al versamento della quota sociale nei termini e nelle modalità previste dal Regolamento.

Art. 9

Il Socio che venga meno ai doveri sociali prescritti dal presente Statuto o che, con il proprio comportamento, arrechi danni morali e/o materiali all'Associazione, o che ne comprometta il prestigio o il buon nome, fermo restando gli eventuali provvedimenti risarcitori di legge, è passibile dei seguenti provvedimenti:

- richiamo scritto;
- sospensione;
- radiazione.

Il Socio che venga meno a quanto previsto dall'art. 6 (sei) dello Statuto viene invitato dal Presidente di Sezione ad attenervisi.

L'applicazione dei provvedimenti sopra previsti dovrà essere preceduta dalla contestazione degli addebiti all'interessato. Il provvedimento, con motivazione scritta, deliberato dal C.D.S., deve essere notificato all'interessato a mezzo posta elettronica/raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata per conoscenza al Presidente Nazionale.

Il **richiamo scritto**, proposto dal Presidente di Sezione, deliberato dal C.D.S., viene notificato all'interessato dal Presidente della Sezione stessa ed è portato a conoscenza della Presidenza Nazionale.

Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso al Presidente Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. La decisione del Presidente Nazionale è definitiva.

La **sospensione** da 1 (uno) a 12 (dodici) mesi viene proposta dal Presidente di Sezione ed è deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei presenti con diritto di voto.

Il provvedimento deve essere notificato all'interessato dal Presidente di Sezione e portato a conoscenza della Presidenza Nazionale.

Avverso al provvedimento medesimo è ammesso il ricorso al C.D.N. entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. La delibera che il C.D.N. adotterà in merito, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei presenti, è definitiva. L'eventuale provvedimento comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

Il richiamo scritto o la sospensione, a carico dei componenti degli Organi Centrali dell'Associazione o dei Presidenti di Sezione, sono proposti, con motivazione scritta, dal Presidente Nazionale al C.D.N., che deciderà a scrutinio segreto e con maggioranza dei due terzi dei presenti.

La delibera sarà comunicata dal Presidente Nazionale all'interessato il quale potrà ricorrere al Collegio Nazionale dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dalla notifica stessa.

L'eventuale provvedimento comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

La radiazione è deliberata nei confronti dei Soci quando si siano macchiati di atti disonorevoli e/o abbiano ignorato completamente i doveri sociali e/o abbiano danneggiato in qualunque modo l'interesse morale, materiale, il prestigio e il buon nome dell'Associazione.

La proposta di richiesta di radiazione, presentata per iscritto e motivandone la ragione, viene inoltrata dal presidente di Sezione al C.D.N., previa delibera del C.D.S. con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri; il C.D.N. potrà confermare o, in luogo della radiazione proposta, adottare i provvedimenti minori previsti dal presente articolo, con le stesse modalità di votazione e di maggioranza.

Avverso la delibera del C.D.N. è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, il quale in luogo della radiazione proposta, può adottare i provvedimenti minori previsti dal presente articolo. La radiazione comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

Per gli stessi motivi e con le stesse modalità di votazione e di maggioranza, il C.D.N., su proposta scritta e motivata del Presidente Nazionale o di un proprio membro, può deliberare la radiazione di un componente degli Organi Centrali dell'Associazione o di un Presidente di Sezione.

Avverso la delibera è ammesso il ricorso al Collegio Nazionale dei Probiviri, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, il quale in luogo della radiazione proposta, può adottare i provvedimenti minori previsti dal presente articolo.

La radiazione comporta la decadenza da qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

TITOLO III ORDINAMENTO/FUNZIONI

Art.10

L'Associazione **comprende: una Presidenza, Sezioni periferiche e eventuali relativi Nuclei.**

Art.11

Sono Organi **Centrali** dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente Nazionale;
- il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- il Collegio Nazionale dei Probiviri.

Sono Organi **Ausiliari**:

- il Segretario Generale;
- il Direttore Amministrativo;
- il Direttore Editoriale/Responsabile del sito A.N.A.E.;
- il Curatore della Sala Storica;
- il Vice Segretario Generale;
- l'Addetto alla Segreteria.

Sono Organi **Periferici**:

- l'Assemblea di Sezione;
- il Consiglio Direttivo di Sezione;
- il Presidente di Sezione;
- il Capo Nucleo (eventuale).

Art. 12

Cariche elettive politico-amministrative per il Presidente Nazionale, il Revisore dei Conti, il Proboviro Nazionale e il Presidente di Sezione sono incompatibili. L'accettazione della candidatura a cariche politico-amministrative impone al Socio con carica sociale l'immediata comunicazione comportando la momentanea sospensione e, qualora eletto, la contestuale decadenza dalla carica rivestita.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 13

È composta dal Presidente Nazionale, dal Segretario Generale, dal Direttore Amministrativo, dai Presidenti delle Sezioni nonché dai Delegati eletti dalle Assemblee di Sezione in ragione di uno ogni 30 (trenta) Soci e 1 (uno) delegato per ogni 15 Soci eccedenti i 30 con diritto voto e in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno solare precedente, presupposto di appartenenza all'Associazione e al diritto di voto. L'Assemblea Generale elegge, all'inizio della seduta, un Presidente, un Segretario. In caso di Assemblea elettiva, devono essere eletti anche 3 (tre) Scrutatori.

a. Viene convocata:

- in seduta ordinaria entro il 30 aprile dell'anno, in località, in data e con Ordine del Giorno (O.d.G.) stabilito dal C.D.N.;
- in seduta straordinaria:
 - su richiesta motivata di Assemblee di Sezione che rappresentino almeno un decimo del totale dei Soci dell'Associazione, aventi diritto di voto;
 - quando il Presidente Nazionale e/o il C.D.N. e/o i Revisori dei Conti giudichino necessario;
 - qualora il Presidente Nazionale cessi dalle sue funzioni, per qualsiasi motivo, prima della fine del suo mandato.

b. Delibera con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto, a maggioranza semplice di voti quando si intende regolarmente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza dei Presidenti e di tanti Delegati di Sezione che rappresentino almeno la metà dei soci con diritto di voto;
- in seconda convocazione, almeno il giorno successivo e non oltre i dieci giorni, qualunque sia il numero dei presenti.

c. Elegge, alla scadenza triennale del mandato, il Presidente Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e il Collegio Nazionale dei Proviviri. Può eleggere un Presidente Nazionale "Onorario".

d. Approva, con la presenza dei Presidenti e di tanti Delegati di Sezione che rappresentano almeno il 60% degli associati con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza, lo Statuto e il Regolamento dell'As-

sociazione, nonché le eventuali modifiche, di cui al successivo Art. 29 (ventinove).

- e. Approva la relazione morale del Presidente Nazionale e i bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Direttore Amministrativo, accompagnati dalla relazione dei Revisori dei Conti e del C.D.N..
- f. Delibera su qualsiasi argomento interessante la vita dell'Associazione stessa inserito all'O.d.G.. Solo in casi eccezionali e comprovati, l'Assemblea Generale dei Soci potrà deliberare su argomenti non previsti all'O.d.G..
- g. Il Presidente di Sezione, in caso di impedimento di un Delegato, può affidare la delega dello stesso a un altro Delegato.

Un estratto del verbale da cui risulti l'esito delle elezioni deve essere inviato alla Prefettura di Viterbo.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 14

Il Consiglio Direttivo Nazionale (C.D.N.):

a. è composto da:

- Presidente Nazionale che lo presiede;
- dai Presidenti di Sezione, dei quali: 1 (uno) Vice Presidente Nazionale Vicario e 1 (uno) Vice Presidente Nazionale.

Qualora un Presidente di Sezione cessi dalle sue funzioni prima di aver compiuto il suo triennio, cesserà anche dalla carica di Consigliere Nazionale e il nuovo Presidente eletto assumerà la carica di Consigliere Nazionale;

b. sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, deliberando ove necessario, in armonia alle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci.

Per la validità delle riunioni è necessaria almeno la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente, delegato a presiedere la riunione.

PRESIDENTE NAZIONALE

Art. 15

Il Presidente Nazionale:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione;
- convoca e presiede il C.D.N.;
- è il direttore del periodico "il Basco Azzurro" e del sito web A.N.A.E.;
- può delegare temporaneamente, per assenza o impedimento, le proprie funzioni al Vice Presidente Vicario;
- può, previa consultazione dei Presidenti delle Sezioni interessate, nominare dei Soci con speciali incarichi. Essi, nell'ambito di tali incarichi, svolgeranno i compiti di volta in volta affidati loro dal Presidente Nazionale.

Quando il Presidente Nazionale o chi temporaneamente lo sostituisca, si trovi nella necessità di dover adottare provvedimenti urgenti i quali, proprio per la loro inderogabilità, non possono essere deliberati dal C.D.N., deve sottoporre il provvedimento, per la ratifica, al Consiglio alla prima riunione utile.

COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16

È composto da 3 (tre) Revisori effettivi e da 2 (due) supplenti.

I suoi componenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Ha la vigilanza economica e finanziaria dell'Associazione, secondo le vigenti norme di legge.

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

Art. 17

È costituito da 3 (tre) Membri effettivi e da 2 (due) supplenti.

I suoi componenti durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Si pronuncia su ogni controversia che nell'ambito dell'Associazione possa sorgere tra i Soci e fra gli Organi dell'Associazione stessa.

Il suo giudizio nei confronti dei Soci e degli altri Organi della Associazione è inappellabile.

ORGANI AUSILIARI

Art. 18

Il Segretario Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Editoriale/Responsabile del sito, il Curatore della Sala Storica, il Vice Segretario Generale e l'Addetto alla Segreteria, sono i coadiutori diretti del Presidente Nazionale, ciascuno nel settore organizzativo, amministrativo e mediatico di rispettiva competenza.

Tutti partecipano al C.D.N. senza diritto di voto.

Le nomine vengono proposte dal Presidente Nazionale e ratificate dal C.D.N.

SEZIONE

Art. 19

La Sezione è la struttura fondamentale dell'Associazione e può essere costituita in ogni area (Comune, Provincia, Regione) del territorio nazionale o all'estero, nel cui comprensorio risiedono almeno 30 (trenta) Soci e vi sia, ove possibile, disponibilità di idoneo luogo di riunione e di sufficienti mezzi organizzativi.

Il C.D.N. può autorizzare la costituzione di Sezioni anche con un numero inferiore a 30 (trenta) Soci per motivi di ordine organizzativo e/o territoriale.

Le Sezioni già costituite continuano a sussistere ancorché i Soci iscritti nei ruoli risiedano fuori dall'area di propria competenza.

La costituzione e l'intitolazione delle nuove Sezioni devono essere deliberate dal C.D.N.

NUCLEO

Art. 20

Le Sezioni, su delibera del C.D.N., nel loro ambito, possono costituire uno o più Nuclei, di almeno 10 (dieci) Soci ciascuno, sia per esigenze di demoltiplicazione organizzativa, sia per motivi di dislocazione territoriale.

I Nuclei, che abbiano il numero minimo di Soci previsti e idonei mezzi organizzativi, possono essere elevati a livello di Sezione dal C.D.N. su proposta della Sezione da cui dipendono.

ASSEMBLEA DI SEZIONE

Art. 21

- a. È convocata dal Presidente di Sezione con O. d. G.:
- in seduta ordinaria: entro la fine del mese di febbraio dell'anno, comunicandone la data alla Presidenza Nazionale;
 - in seduta straordinaria: quando il Presidente di Sezione e/o il C.D.S. lo giudichino necessario, o su richiesta di almeno un quinto dei Soci della Sezione.
- b. Vi partecipano i Soci, compresi quelli dei Nuclei dipendenti, con diritto di voto e in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno precedente, presupposto di appartenenza all'Associazione e al diritto di voto. Ogni Socio può rappresentare, con delega scritta, non più di altri 5 (cinque) Soci.
- c. Delibera con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto, sulle attività della Sezione:
- in seduta ordinaria: a maggioranza semplice, sulla relazione morale del Presidente di Sezione, sul rendiconto finanziario consuntivo e preventivo, sugli argomenti inseriti all'O.d.G., con una rappresentanza in prima convocazione di almeno la metà dei Soci con diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti;
 - in seduta straordinaria: presenti almeno il 60 per cento degli associati con diritto di voto e il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti, solo sugli argomenti all'O.d.G.
- d. Elegge:
- un Presidente e un Segretario all'inizio della seduta;
 - alla scadenza triennale, il Presidente di Sezione e i membri del C.D.S. tra i candidati che si sono presentati per le rispettive cariche. Prima della votazione, i candidati dovranno presentarsi all'Assemblea e illustrare eventuali idee e proposte coerenti con le norme statutarie e le direttive nazionali;
 - i Delegati della Sezione in seno all'Assemblea Generale dei Soci;
 - in caso di Assemblea elettiva devono essere eletti anche tre Scrutatori, a similitudine dell'Art.13.

CONSIGLIO DIRETTIVO DI SEZIONE

Art. 22

Il Consiglio Direttivo di Sezione (C.D.S.):

- è composto dal Presidente di Sezione e da 4 (quattro) Consiglieri di cui uno eletto Vice Presidente e durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili;
- ratifica, tra i suoi componenti, le nomine:
 - proposte dal Presidente di Sezione per le cariche di Segretario e di Tesoriere o Segretario/Tesoriere e, se presente, del responsabile del sito (tali cariche possono essere ricoperte anche da Soci esterni al C.D.S., in tal caso possono partecipare alle riunioni del C.D.S. ma senza diritto di voto);
 - del Capo Nucleo, d'intesa con i soci componenti il Nucleo;
- svolge le corrispondenti funzioni del C.D.N.

PRESIDENTE DI SEZIONE

Art. 23

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione e svolge le corrispondenti funzioni del Presidente Nazionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 24

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 25

I Soci che svolgono le funzioni all'interno degli Organi Centrali, Ausiliari e Periferici, non hanno diritto ad alcun emolumento per le loro attività.

È altresì fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali spese sostenute in relazione all'incarico ricoperto possono essere rimborsate previa dimostrazione delle stesse e delibera del C.D.N. o di Sezione.

Art. 26

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- eventuali donazioni, lasciti, elargizioni, oblazioni;
- utili derivanti dal fondo sociale;
- cinque per mille.

Art. 27

La quota sociale viene fissata ogni anno dal C.D.N., tenuto conto delle esigenze organizzative e di sviluppo dell'Associazione riconosciute dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 28

I bilanci annuali delle Sezioni, consuntivi e preventivi, predisposti dai Segretari/Tesoreri in base ai dati inerenti al funzionamento delle Sezioni stesse, vengono esaminati dal Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e del C.D.N., che redigono la relazione; mentre i bilanci annuali della Presidenza Nazionale vengono sottoposti all'approvazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, del C.D.N., del Revisore Contabile e dell'Assemblea Generale dei Soci.

TITOLO V

MODIFICHE

Art. 29

Le proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento di attuazione possono essere avanzate dalle Sezioni al C.D.N., il quale le sottopone per l'approvazione all'Assemblea Generale dei Soci. Lo Statuto e il Regolamento possono essere modificati dall'Assemblea Generale dei Soci, in seduta Ordinaria o Straordinaria, con la rappresentatività di cui all'art. 13 punto b. e con l'approvazione di almeno tre quarti degli intervenuti.

Art. 30

Il Regolamento per l'attuazione dello Statuto deve essere adottato dal C.D.N. e approvato dall'Assemblea Generale dei Soci entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 31

In caso di carenza nel funzionamento di una Sezione o qualora la Sezione stessa non abbia la possibilità di provvedere alla propria riorganizzazione ovvero per altre cause di particolare gravità, debitamente contestati alla Sezione, il Presidente Nazionale, sentito il C.D.N., può nominare un Commissario Straordinario, col compito di provvedere al riordinamento della Sezione e alla convocazione dell'Assemblea dei Soci della Sezione per la regolare elezione delle cariche sociali.

Il Commissario Straordinario può rimanere in carica per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, durante i quali assume tutti i poteri del C.D.S., per lo svolgimento dell'ordinaria attività della Sezione stessa.

Qualora al termine di tale periodo sussistano difficoltà nel funzionamento regolare della Sezione, il Presidente Nazionale, sentito il C.D.N., può deliberare la proroga di altri 6 (sei) mesi della gestione commissariata, ovvero lo scioglimento della Sezione.

TITOLO VI

VARIE

Art. 32

Il Labaro Sociale, il Vessillo delle Sezioni, il distintivo e il logo dell'Associazione devono essere conformi agli allegati 1, 2 e 3 dello Statuto.

Art. 33

L'appartenenza all'Associazione viene comprovata dalla tessera sociale rilasciata all'atto dell'iscrizione e convalidata annualmente secondo le norme del Regolamento.

Art. 34

La Presidenza Nazionale, le Sezioni e i Nuclei intervengono alle cerimonie ufficiali con il Labaro Sociale e il Vessillo della Sezione.

I Soci sono tenuti a indossare il "Basco Azzurro" con il fregio dell'Aviazione dell'Esercito, o fregio da Ufficiale Generale, il logo dell'Associazione al taschino sinistro della giacca o della camicia o della giacca a vento.

È data facoltà ai Soci di apporre, sotto il logo dell'Associazione, il grado comunque acquisito in modo conforme all'allegato 3 (tre) dello Statuto.

Art. 35

L'interpretazione delle norme del presente Statuto deve essere fatta con il sussidio delle norme regolamentari e viceversa; per quanto non sia stato in essi espressamente previsto, si rinvia alle vigenti Leggi dello Stato.

Art. 36

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto a uno o più Enti che perseguono fini di assistenza sociale, precisati nella delibera dell'Assemblea Generale dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

LABARO

All. 1



- Tessuto Blu Savoia
- Fregio Oro
- Frangia Oro
- Cordone Oro
- Scritte Oro



- Verde
- Bianco
- Rosso

Dim. L. mm. 730 - A. mm. 650 + frangia da mm. 80

VESSILLO

All. 2



- Tessuto Blu Savoia
- Fregio Oro
- Frangia Oro
- Cordone Oro.
- Scritte Oro.



- Verde
- Bianco
- Rosso

Dim L. mm. 550 - A. mm. 500 + frangia da mm. 30

All. 3

DISTINTIVO



Fondo Azzurro
Aquila e lettere in oro
(Diametro 13 mm)

LOGO UFFICIALE

Senza grado



Con grado



Fondo Azzurro
Aquila argento - Scritte in nero
(Diametro 60 mm)

INDICE

| | |
|---|----|
| TITOLO I | |
| Scopo | 3 |
| TITOLO II | |
| Soci/Sanzioni | 4 |
| TITOLO III | |
| Ordinamento/Funzioni | 9 |
| - Assemblea Generale dei Soci | |
| - Consiglio Direttivo Nazionale | |
| - Presidente Nazionale | |
| - Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti | |
| - Collegio Nazionale dei Probiviri | |
| - Organi Ausiliari | |
| - Sezione | |
| - Nucleo | |
| - Assemblea di Sezione | |
| - Collegio Direttivo di Sezione | |
| - Presidente di Sezione | |
| TITOLO IV | |
| Disposizioni amministrative | 16 |
| TITOLO V | |
| Modifiche | 17 |
| TITOLO VI | |
| Varie | 18 |
| ALLEGATI | |
| Labaro (<i>allegato 1</i>) | 19 |
| Vessillo (<i>allegato 2</i>) | 20 |
| Distintivo e logo ufficiale (<i>allegato 3</i>) | 21 |

